Ministero dell'Interno

Decreto 7 giugno 2016

Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 .

G.U. 24 giugno 2016, n. 146

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 », e in particolare l'art. 16, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 »;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 , recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 » pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 , recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 » pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;

Ritenuto di dover riformulare il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 , al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 , è sostituito dal seguente:
«1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore.
Il termine dei cinque anni decorre:
a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1;
b) dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per l'inadempienza di cui al comma 2;
c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all'art. 1.».

Art. 2
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2016

Il Ministro: Alfano

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

GRUPPO DI LAVORO SICUREZZA DEL CNI: SINTESI DELLE ATTIVITA' 2012 – 2016

settembre 2016

PREMESSA

Il Gruppo di Lavoro Sicurezza, nominato dal CNI, si è insediato il 10/10/2012. Attualmente il GdL è composto da 14 esperti in materia di sicurezza provenienti da tutta Italia, e più precisamente: Damiano Baldessin (TV), Stefano Bergagnin (Fed. Emilia Romagna), Francesco Paolo Capone (NA), Michele Carovello (AV), Marco Di Felice (VI), Francesco Fiorino (AG), Andrea Galli (PG), Luigi Galli (RM), Patrizia Guerra (BS), Antonio Leonardi (CT), Carlo Rizzieri (RO), Rocco Sassone (MT), Remo Vaudano (TO), Luca Vienni (PI), coordinati da Gaetano Fede Consigliere del CNI.

L'attività, iniziata già nel mese di ottobre 2012, è stata sviluppata in ***due sottogruppi,*** il primo strettamente connesso con la ***"sicurezza nei cantieri e sui luoghi di lavoro"*** e l'altro sulla ***"prevenzione incendi".***

Sono state inoltre create ***tre macro aree (nord, centro e sud)*** che si sono già riunite nel 2014, il 21/11/2014 a Napoli, il 26/11/2014 a Firenze ed il 02/12/2014 a Milano, nel 2015, il 15/05/2015 a Palermo, il 29/05/2015 a Bologna ed il 07/07/2015 a Torino, ed infine nel 2016, il 18/03/2016 a Vicenza, il 01/04/2016 a Bari ed il 14/04/2016 a Perugia, con l'obiettivo di agevolare ed intensificare il rapporto Ordini / GdL / CNI.

L'attività del Gruppo di Lavoro si è incentrata per lo più nelle seguenti azioni:

a. **attività di supporto al CNI per pareri e nuove proposte legislative;**
b. **stipula e sviluppo di protocolli d'intesa;**
c. **organizzazione di convegni nazionali, e supporto a convegni/seminari territoriali;**
d. **format per eventi formativi;**
e. **presenze a fiere e forum.**

L'operatività nei cinque campi sopra descritti è stata sempre improntata e caratterizzata dalle competenze specifiche, dalla condivisione con Ordini e Federazioni/Consulte dei documenti elaborati e dalle iniziative intraprese, nonchè dalla tutela della professione intesa come garanzia di terzietà per i committenti (pubblici e privati), oltre che sostegno all'attività degli ingegneri.

I risultati ritengo siano stati lusinghieri, ma nel contempo siamo certi che il lavoro da fare è ancora tanto.

Il documento che segue entra nel dettaglio dell'attività che il GdL ha svolto nel sottogruppo della "prevenzione incendi", che è stato seguito con passione e professionalità in particolar modo da Marco Di Felice, Remo Vaudano e nell'ultimo biennio da Patrizia Guerra, a cui va, per il mio tramite, il sincero e sentito ringraziamento del Consiglio Nazionale Ingegneri.

Settembre 2016

Gaetano Fede
Consigliere CNI, responsabile area Sicurezza

GRUPPO DI LAVORO SICUREZZA DEL CNI:

SINTESI DELLE ATTIVITA' 2012 – 2016

PREVENZIONE INCENDI

L'attività del gruppo di lavoro sicurezza del CNI in materia di prevenzione incendi si è sviluppata in diverse modalità, sia con l'elaborazione di proposte provenienti dagli Ordini provinciali che su iniziative dirette dei componenti del gruppo di lavoro.

Alcuni lavori sono stati elaborati anche in collaborazione con dirigenti e funzionari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre che condivisi con il gruppo di lavoro "prevenzione incendi" costituito in seno alla Rete delle Professioni Tecniche.

Si riporta una sintesi, non esaustiva, delle principali attività svolte tra settembre 2012 e giugno 2016.

1. Pubblicazione di un **servizio periodico di newsletter** in materia di prevenzione incendi (n. 18 edizioni), comprendenti circolari VVF, decreti, chiarimenti e risposte ai quesiti inoltrati dagli Ordini provinciali. Servizio curato in collaborazione con la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei VVF che trasmette tempestivamente al CNI circolari e regole tecniche di nuova pubblicazione. La newsletter viene trasmessa in forma di circolare del CNI a tutti gli Ordini, che la diffondono agli iscritti interessati tramite i propri canali (mail, sito web, altro). Le stesse newsletter possono essere consultate e scaricate anche dal sito del CNI, dalla pagina dedicata alla sicurezza/antincendio: https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/temi_sicurezza.page (ALLEGATO 1).
2. Sottoscrizione del **protocollo d'intesa tra CNI e CNVVF** (Congresso di Brescia, luglio 2013), finalizzato alla collaborazione tra le due istituzioni in ambito tecnico, formativo e normativo (ALLEGATO 2: *"Allegato 2 - Protocollo_di_intesa_CNI_CNVVF"*).
3. **Coordinamento e supporto ai rappresentanti del CNI al CCTS** (Comitato Centrale Tecnico Scientifico) dei Vigili del Fuoco per la raccolta e formulazione delle osservazioni sulle nuove regole tecniche in fase di approvazione. Introdotta una procedura di trasmissione immediata dei documenti in approvazione, per il recepimento dei contributi degli Ordini

provinciali su format dedicato. Inoltrata ai VVF apposita richiesta di concessione di una maggiore disponibilità di tempo per l'analisi delle bozze.

4. Attività pubblicistica sui principali organi di stampa specialistica e di categoria.

5. Organizzazione annuale della "**Giornata nazionale dell'Ingegneria della sicurezza**", giunta alla quarta edizione (07/10/2016 – Roma, in collaborazione con Confindustria). Nel 2013 la 1° GNIS giornata è stata organizzata con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la 2° GNIS del 2014 con l'INAIL e la 3° GNIS del 2015 con l'ANCE.

6. Presenza del **CNI al Forum di prevenzione incendi** (edizioni 2013, 2014, 2015, 2016): stand con personale tecnico, distribuzione di materiale informativo, interventi di rappresentanti della categoria. Anche per quest'anno è prevista la partecipazione del CNI e dei componenti del gruppo di lavoro sicurezza al "**Safety Expo 2016**" (Bergamo 21 e 22 settembre 2016).

7. Creazione di un sistema organizzato di **raccolta di istanze, quesiti ed osservazioni provenienti dagli Ordini** provinciali al fine di armonizzare e coordinare le richieste e creare un unico interlocutore rappresentativo della categoria degli ingegneri che si possa confrontare direttamente con il Corpo nazionale dei VVF.

8. Istanza del Consiglio Nazionale Ingegneri al CNVVF per elevare da n. 40 a n. 60 il **numero massimo di partecipanti ai corsi base e di aggiornamento** per i professionisti antincendio (DM 05/08/2011). Ciò a vantaggio, sia logistico che economico, per i professionisti antincendio e per gli Ordini organizzatori di eventi formativi, il tutto senza ridurre l'efficacia e la qualità dei corsi (lettera circolare DCPREV del 01/02/2013 – ALLEGATO 3: "*Allegato 3 - circ VVF_2013-02-01_n.60 discenti corsi antincendio"*)

 A seguito di successiva istanza, **rimozione definitiva del vincolo sul numero massimo di partecipanti ai corsi base e di aggiornamento** per i professionisti antincendio (Circolare DCPREV n.1284 del 02/02/2016) - ALLEGATO 6.

9. Predisposizione di un documento condiviso, sulla base dei contributi degli Ordini provinciali, contenente alcune **proposte di aggiornamento del DPR 151/2011**, con particolare riferimento all'Allegato 1. Istanza presentata ed illustrata alla direzione centrale dei VVF nel febbraio 2013, ad oggi senza esito.

10. Raccolta delle proposte degli Ordini provinciali in merito all'**aggiornamento della regola tecnica sulle strutture sanitarie esistenti** (Titolo III del DM 18/09/2002). La documentazione è stata trasmessa ai delegati del CNI che partecipavano al tavolo di lavoro dei tecnici impegnati nella revisione della regola tecnica.

11. Istanza di **aggiornamento dei modelli delle asseverazioni** (PIN 2.1-2014 – ASSEVERAZIONE e PIN 3.1-2014 - ASSEVERAZIONE PER RINNOVO – versione maggio 2014): frutto dell'impegno del CNI in collaborazione con la Direzione Centrale dei VVF, per addivenire ad

una migliore definizione dell'ambito di competenza e limitazione delle responsabilità dell'asseveratore. Il gruppo di lavoro sicurezza si è impegnato molto per ottenere una modifica ai modelli delle asseverazioni, presentando una serie di proposte che recepivano istanze pervenute da vari Ordini. Tutte le richieste di modifica al modello PIN 2.1-2014 – ASSEVERAZIONE erano orientate al contenimento dell'ambito di responsabilità del professionista antincendio (o tecnico abilitato) nella funzione di asseveratore, escludendo generalizzate estensioni a tutte le attività soggette ed a tutta la normativa applicabile. La nuova facoltà di inserire un elenco dettagliato delle certificazioni e dichiarazioni allegate, agevola inoltre la ricostruzione ex post dell'operato dell'asseveratore. La modifica al modello PIN 3.1-2014 - ASSEVERAZIONE PER RINNOVO ha riguardato invece l'enunciato finale dell'asseverazione: anche in questo caso si sancisce che l'asseverazione allegata al rinnovo della conformità antincendio opera nel solo ambito della SCIA/CPI precedenti, intendendo che il professionista antincendio deve verificare il mantenimento dei requisiti e delle prestazioni di dispositivi, impianti e strutture, senza entrare nel merito dell'analisi di conformità dell'attività a norme o progetti approvati; tutto ciò salvo evidenti e conclamate carenze a fronte delle quali si dovrà informare preventivamente il responsabile dell'attività per le opportune azioni di adeguamento. Anche se non sono state accolte tutte le modifiche richieste dal CNI, gli aggiornamenti introdotti nei nuovi modelli delle asseverazioni vanno comunque nella direzione voluta (ALLEGATO 4).

12. Istanza CNI per la definizione del **criterio di calcolo del quinquennio di riferimento** e successiva risposta del CNVVF (ALLEGATO 5 - DCPREV n. 15614 del 29/12/2015).

13. **"Norme Tecniche di prevenzione incendi" (D.M. 3 agosto 2015)**. La bozza di decreto sul cosiddetto "Codice di prevenzione incendi" è stata presentata a Roma il 10 aprile 2014. Su proposta dei VVF, il CNI si è subito attivato sollecitando gli Ordini a trasmettere le proprie osservazioni. Molti Ordini hanno inoltrato le proprie osservazioni da cui, con un impegnativo lavoro di sintesi e coordinamento, è derivato il documento trasmesso dal CNI ai VVF nel luglio 2014: i contributi del CNI venivano analizzati ed in gran parte recepiti nelle successive versioni del testo del decreto. Tra i temi recepiti si elencano alcuni punti essenziali:

 - aggiornamento delle definizioni sui componenti di impianti idrici antincendio, coordinate con le definizioni UNI;
 - valorizzazione del ruolo del professionista antincendio;
 - prescrizioni dell'obbligo di progettazione di tutti gli impianti di prevenzione e protezione;
 - precisazioni sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondari (non portanti);
 - specifico capitolo sugli ambienti a rischio di atmosfere esplosive (ATEX);
 - aggiornamento del capitolo sul controllo di fumo e calore.

Anche le successive versioni delle bozze sono state oggetto di osservazioni e pareri, fino al passaggio del documento in CCTS. Il CNI ha istituito un osservatorio permanente sul Codice di prevenzione incendi allo scopo di proseguire la raccolta di suggerimenti e segnalazioni di criticità tramessi dagli Ordini. Il CNI prosegue quindi con le seguenti attività:

- promozione di eventi formativi e predisposizione di format per corsi e seminari di aggiornamento, in affiancamento ai Comandi provinciali dei VVF;
- esecuzione dei test di simulazione e confronto tra le progettazioni eseguite con il nuovo Codice e quelle riferite alle regole tecniche prescrittive cogenti;
- trasmissione ai VVF di osservazioni, analisi e proposte di aggiornamento del Codice (RTV ed RTO), nell'ottica del miglioramento del nuovo strumento di progettazione;
- coordinamento con la Rete delle Professioni Tecniche (categorie dei professionisti antincendio), per armonizzare e condividere le istanze verso la Direzione Centrale dei VVF.

14. **Analisi sull'aggiornamento dei professionisti antincendio**: Nel corso del primo quinquennio di riferimento sono state prodotte n. 2 analisi dettagliate (ottobre 2015 e giugno 2016) sullo stato dell'aggiornamento dei professionisti antincendio, con distinzione per categorie professionali, per ambito territoriale, per fasce di età e per numero di ore di aggiornamento maturate. Ogni versione è scaricabile dal sito del CNI: https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/gdl_view.wp?contentId=GDL196886

15. Richiesta di **aggiornamento dei programmi dei corsi base per professionisti antincendio** (circolare CNI n. 680 del 12/02/2016) e relativa risposta del CNVV con Circolare DCPREV n.1284 del 02/02/2016: "*Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del DM 5 agosto 2011*" (ALLEGATO 6).

16. Progetto di **incremento e coordinamento degli ingegneri nelle commissioni UNI**: dall'esito di un sondaggio del 2013 sulla partecipazione degli Ordini alle attività di normazione UNI e CEI è emersa la modestissima presenza degli ingegneri nei gruppi di lavoro di normazione. È stato pertanto avviato un progetto per coordinare e strutturare una presenza capillare ed organizzata degli ingegneri progettisti nelle commissioni e gruppi di lavoro UNI, con particolare riferimento all'attività rivolta alle norme di sistema.

17. **Formazione ed aggiornamento dei professionisti antincendio**: produzione di un documento congiunto (ALLEGATO 7), con la Rete delle Professioni Tecniche, per chiedere al CNVVF la revisione e l'aggiornamento del sistema della formazione, con particolare riferimento a:

 - ONORARI DOCENZE: in nome dei criteri di omogeneità e di sostenibilità si propone un unico importo di riferimento per tutte le docenze impegnate nella formazione dei

professionisti antincendio, indipendentemente dall'estrazione professionale del docente stesso (professionista, funzionario VVF, docente universitario, altro).

- COMPENSI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE: per il contenimento dei costi dei corsi base e la più precisa determinazione dei bilanci in fase preventiva, si propone di forfetizzare il compenso degli esaminatori sulla base del numero dei candidati.
- ASSORTIMENTO DELLE DOCENZE TRA LIBERI PROFESSIONISTI E FUNZIONARI VVF: la scelta delle docenze è oggi a totale discrezione del soggetto organizzatore del corso o seminario, sulla base della preparazione ed esperienza del docente nella rispettiva disciplina. Si invitano pertanto gli Ordini a ricorrere a tale criterio, sulla base di un equilibrato assortimento tra progettisti esperti e funzionari dei VVF. Ciò anche in vista della revisione del programma dei corsi base, con maggiore presenza di lezioni di carattere progettuale, esercitazioni, visite tecniche.
- EROGAZIONE DI FORMAZIONE IN MODALITA' FAD: di concerto con i VVF è stato messo a punto un protocollo condiviso per allestire una piattaforma per l'attivazione di corsi e seminari in erogazione "a distanza", fruibili dai colleghi presso le proprie sedi, garantendo i medesimi requisiti imposti dal DM 05/08/2011 per i corsi frontali. Ad oggi il progetto è in attesa di ulteriori valutazioni da parte del CNVVF, che nel frattempo ha autorizzato solo l'erogazione di eventi formativi in "streaming sincrono" (DCPREV n. 7888 del 22/06/2016 - ALLEGATO 8).

18. **Accessibilità diretta all'anagrafe dei crediti formativi**: il CNI, con delega della Rete delle Professioni Tecniche, sta concordando con i VVF il trasferimento della parte pubblica degli elenchi dei professionisti antincendio nel portale nazionale che gestisce la formazione obbligatoria degli ingegneri (Mying.it). questo progetto renderà direttamente visibile a ciascun professionista antincendio la propria posizione creditizia sulla formazione e agevolerà l'impegno delle segreterie degli Ordini provinciali (ALLEGATO 9).
19. In occasione dell'aggiornamento del D.Lgs. 143/2013 (*Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria*), è stata **proposta una revisione ed integrazione dei parametri e delle aliquote delle prestazioni di prevenzione incendi**. Ciò con particolare riferimento alle nuove attività previste a carico del professionista antincendio: progetto con approccio prestazionale, progetto con istanza di deroga, redazione del CERT-REI, asseverazioni (SCIA e rinnovo), Responsabile tecnico della sicurezza antincendio, Sistema di gestione della sicurezza antincendio.

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2016.

Determinazione numerica delle onorificenze dell'O.M.R.I. che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2016.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2016 è determinato in 4.000 unità, così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce: n. 20;

Grande Ufficiale: n. 80;

Commendatore: n. 400;

Ufficiale: n. 500;

Cavaliere: n. 3000.

La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto è fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui all'articolo 1 le concessioni previste dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

16A06252

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 agosto 2016.

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003, recante «Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 170 del 24 luglio 2015, recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»;

Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Decreta:

Art. 1.

Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive - turistico alberghiere di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività ricettive turistico - alberghiere di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini.

2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell'interno del 14 luglio 2015.

Art. 3.

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni

1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.5 - Attività ricettive turistico - alberghiere», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere di cui all'art. 1.

2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, dopo la lettera *i)*, sono aggiunte le seguenti lettere: «*l)* decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere"; *m)* decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003 recante "Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994"; *n)* decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015 recante "Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50"».

3. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, dopo il numero «64» sono inserite le seguenti parole «66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini».

Art. 4.

Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2016

Il Ministro: ALFANO

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.5: Attività ricettive turistico-alberghiere

Scopo e campo di applicazione.....
Classificazioni.....
Profili di rischio.....
Strategia antincendio.....
Vani degli ascensori.....
Opere da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25

V 5.1 Scopo e campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca norme tecniche di prevenzione incendi riguardanti le seguenti attività ricettive turistico – alberghiere, con oltre 25 posti letto: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.

V 5.2 Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica verticale, le attività ricettive turistico – alberghiere sono classificate come segue:

a) in relazione al numero dei *posti letto* p:

PA: $25 < p \leq 50$;

PB: $50 < p \leq 100$;

PC: $100 < p \leq 500$;

PD: $500 < p \leq 1000$;

PE: $p > 1000$.

b) in relazione alla massima *quota dei piani* h:

HA: $h \leq 12$ m;

HB: $12 \text{ m} < h \leq 24$ m;

HC: $24 \text{ m} < h \leq 32$ m;

HD: $32 \text{ m} < h \leq 54$ m;

HE: $h > 54$ m.

2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:

TA: spazi riservati, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e conosce l'edificio (spazi ad uso del personale);

TB: spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e non conosce l'edificio;

TC: spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata;

TM: depositi o archivi di superficie lorda superiore a 25 m^2 e carico di incendio specifico $q_f > 600$ MJ/m^2;

TO: locali con affollamento > 100 occupanti;

nota: ad esempio sale conferenza, sala riunione, sala ristorazione,..

TK: locali con carico di incendio specifico $q_f > 1200$ MJ/m^2**;**

TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

nota: ad esempio CED, stamperie, sala server, cabine elettriche …

TZ: altri spazi.

3. Sono considerate aree a rischio specifico (Capitolo V.1) almeno le seguenti aree: aree TK e TZ quali lavanderie, stirerie, locali di cottura, locali con apparecchiature che utilizzano fiamme libere.

V 5.3 Profili di rischio

1. I *profili di rischio* sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

V. 5.4 Strategia antincendio

1. Devono essere applicate *tutte* le misure antincendio della *regola tecnica orizzontale* (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 e, ove pertinente, V.3.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle *soluzioni conformi* previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
4. Per le attività esercite in diverse opere da costruzione, anche adiacenti, purché tra loro compartimentate, le *misure antincendio* devono essere correlate al numero di posti letto della singola opera da costruzione.
5. Per le attività di cui al precedente punto 4, aventi in una singola opera da costruzione un numero di posti letto non superiore a 25, devono essere applicate, a queste, le *misure antincendio* indicate al paragrafo V.5.6.

V. 5.4.1 Reazione al fuoco

1. All'interno delle aree TC i mobili imbottiti e i tendaggi devono appartenere al gruppo di materiali GM2 (tabella S.1-4).
2. Ad esclusione delle aree TC, il limite di cui al punto 3 del paragrafo S.1.4 è elevato al 25% limitatamente per i rivestimenti in legno.



V. 5.4.2 Resistenza al fuoco

1. La classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.5-1

Compartimenti	Classificazione dell'Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
Fuori terra	30	60			90
Interrati	60				90

Tabella V.5-1: Classe minima di resistenza al fuoco

2. Qualora l'attività occupi un unico piano a quota non inferiore a -1 m e non superiore a +1 m, in opera da costruzione destinata esclusivamente a tale attività e compartimentata rispetto ad altre opere da costruzione, e tutte le Aree TB, TC e TO dispongano di vie d'esodo che non attraversino altre aree, è ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco (Capitolo S.2).

V.5.4.3 Compartimentazione

1. I piani delle aree di tipo TC e TO devono essere ubicati a quota non inferiore a -5 m, fatta eccezione di quanto indicato ai successivi punti 2 e 3.
2. I locali delle aree TC, con piani a quota inferiore a -1 m, devono essere compartimentati con classe di resistenza al fuoco determinata secondo il Capitolo S.2, comunque non inferiore a 30 e con chiusure dei vani di comunicazione E-Sa.
3. I piani delle aree TO possono essere ubicati a quota inferiore a -5 m e non inferiore a -10 m se le stesse sono:

- inserite in compartimenti di classe non inferiore a 30 e con chiusure dei vani di comunicazione di tipo E-Sa;
- dotate di vie di esodo verticali almeno di tipo protetto;
- dotate di controllo dell'incendio (Capitolo S.6) di livello IV di prestazione;
- dotate di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) di livello IV di prestazione con sistema EVAC.

4. Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (Capitolo S.3) previste in tabella V.5-2.

Aree dell'Attività	Classificazione dell'Attività				
	HA	**HB**	**HC**	**HD**	**HE**
TA, TB, TC	Nessun requisito aggiuntivo				
TO, TT, TM	Di tipo protetto				
TK	Di tipo protetto e chiusure con requisiti S_a [1]		Comunicanti con locali a prova di fumo proveniente dall'area TK [2]		
TZ	Secondo risultanze dell'analisi del rischio				
[1] Di tipo protetto e chiusure con requisiti S_a se ubicate a quota non inferiore a -5 m; in caso l'area TK sia ubicata a quota inferiore a -5 m, il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK. [2] I locali destinati a lavanderia, stireria e locali cottura almeno di tipo protetto.					

Tabella V.5- 2: Compartimentazione

V.5.4.4 Esodo

1. Le camere o gli appartamenti per ospiti con affollamento non superiore a 10 occupanti sono escluse dai limiti minimi previsti per le larghezze delle vie d'esodo (Capitolo S.4).

V.5.4.5 Gestione della sicurezza antincendio

1. Le prescrizioni di cui al punto 4 del paragrafo S.5.6.5 vanno applicate anche all'interno di ciascuna camera e devono essere di tipo multilingua.

V.5.4.6 Controllo dell'incendio

1. In relazione al tipo di aree presenti, l'attività deve essere dotata di misure di controllo dell'incendio (Capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.5-3.

Classificazione dell'Attività		Classificazione dell'Attività				
Posti letto	**Aree dell'Attività**	**HA**	**HB**	**HC**	**HD**	**HE**
PA,PB	**TA,TB,TC, TM, TO, TT**	II	III	III	III	III
PC	**TA,TB,TC, TM, TO, TT**	III	III	III	III	III
PD,PE	**TA,TB,TC, TM, TO, TT**	III	III	IV	IV	V
Qualsiasi	**TK**	III [1]	III [1]	IV	IV	IV
Qualsiasi	**TZ**	Secondo risultanze dell'analisi del rischio				
[1] livello IV qualora ubicati a quota inferiore a -10 m o di superficie lorda > 50 mq						

Tabella V.5- 3: Livello di prestazione per controllo dell'incendio

2. Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i parametri di progettazione minimi riportati in tabella V.5-4 e deve essere prevista la protezione interna.

Classificazione dell'Attività		**Livello di pericolosità minimo** [1]	**Protezione esterna**	**Caratteristiche minime alimentazione idrica (UNI EN 12845)** [1]
Posti letto	**Quota dei piani**			
PA,PB	**HB,HC**	1	Non richiesta	Singola
PC	**HA, HB,HC**	2	Non richiesta	Singola
PD,PE	**HA,HB,HC**	2	Si	Singola superiore
PA,PB,PC,PD,PE	**HD,HE**	2	Si	Doppia
[1] Per attività PA HB, PB HB e PC HA e per le eventuali aree TK che ricadono in attività PA HA, PA HB, PB HB, PC HA l'alimentazione idrica può essere di tipo promiscuo ed il livello di pericolosità può essere assunto pari ad 1.				

Tabella V.5- 4: Parametri progettuali per la rete idranti secondo UNI 10779

3. Per la progettazione dell'*eventuale* impianto automatico di controllo o estinzione dell'incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.5-5.

Classificazione dell'Attività			**Classificazione delle porzioni di attività nelle quali è previsto l'impianto sprinkler**	**Caratteristiche minime alimentazione idrica (UNI EN 12845)**
Posti letto	**Aree dell'Attività**	**Quota dei piani**		
PD	**TA,TB,TC, TM, TO, TT**	**HC,HD,HE**	Secondo norma UNI EN 12845	Singola Superiore
PE	**TA,TB,TC, TM, TO, TT**	**HC,HD,HE**		Doppia
Qualsiasi	**TK**	**HA,HB,HC,HD,HE**		Singola Superiore [1]
[1] Per le eventuali aree TK inserite in attività HA,HB,HC, alimentazione idrica di tipo singolo.				

Tabella V.5- 5: Parametri progettuali impianto sprinkler secondo UNI EN 12845.

V.5.4.7 Rivelazione ed allarme

1. In relazione al tipo di aree presenti, l'attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.5-6.

2. Per il livello IV di prestazione deve essere sempre previsto sistema EVAC.

3. Nelle aree TC dove sono installati apparecchi a fiamma libera (ad esempio camini, stufe…) la funzione A (Tabella S.7-5) deve comprendere anche rivelatori di monossido di carbonio.

Classificazione dell'Attività	Classificazione dell'Attività				
	HA	**HB**	**HC**	**HD**	**HE**
PA, PB	III	III	III [1]	III[1]	III[1]
PC	III	III	III[1]	IV	IV
PD, PE	IV	IV	IV	IV	IV
[1] Le funzioni E,F,G ed H devono essere automatiche su comando della centrale o con centrali autonome di azionamento asservite alla centrale master.					

Tabella V.5- 6: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme

V. 5.5 Vani degli ascensori

1. Fatte salve le indicazioni contenute nella tabella S.9-3, laddove siano previsti vani scala di tipo protetto o a prova di fumo, i vani degli ascensori (Capitolo V.3) a servizio dell'attività, qualora non inseriti all'interno di vani scala di tipo protetto o a prova di fumo e vi sia la necessità di compartimentazioni orizzontali, devono essere almeno di tipo SB.

V. 5.6 Opera da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25

1. Le misure antincendio per le aree TB e TC si applicano con i Livelli di prestazione indicati nella tabella V.5-7.

Misura antincendio	Livello di prestazione
Reazione al fuoco (Capitolo S.1)	I [1]
Resistenza al fuoco (Capitolo S.2)	III [2]
Compartimentazione (Capitolo S.3)	I
Esodo (Capitolo S.4)	I
Gestione della Sicurezza antincendio (Capitolo S.5)	[3]
Controllo dell'Incendio (Capitolo S.6)	II
Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7)	I
Controllo dei fumi e del calore (Capitolo S.8)	I
Operatività antincendio (Capitolo S.9)	II
[1] Nelle aree TC si applica quanto indicato al paragrafo V.5.4.1 punto 1. [2] La classe di resistenza al fuoco non può essere inferiore a 30 ovvero 15 nel caso indicato al paragrafo V.5.4.2 punto 2. [3] Livello da determinare in funzione del numero di posti letto complessivo per l'intera attività.	

Tabella V.5-7: Livelli di prestazione per attività in opere da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25

2. Per le aree TM, TK, TT e TZ si applicano le misure di cui al punto 1, integrate da quelle derivanti da una specifica analisi del rischio.

16A06144

dipvvf.DIR-VEN.REGISTRO
UFFICIALE.I.0011332.22-06-2016.h.17:40

dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0007888.22-06-2016

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alle Direzioni Regionali/Interregionali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Viale Trastevere, 76a - 00153 – ROMA

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV Novembre, 114 - 00187 - ROMA

Al Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P.C.
Via di S. Maria dell'Anima, 10 - 00186 - ROMA

Al Consiglio Nazionale dei Chimici
Piazza S. Bernardo, 106 - 00187 - ROMA

Al Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali
Via Po, 102 - 00198 - ROMA

Al Consiglio Nazionale dei Geometri e dei G.L.
Piazza Colonna, 361 - 00187 - ROMA

Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e P.I.L.
Via di San Basilio, 72 - 00187 – ROMA

Al Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e A.L.
Via Poste Succursale, 1 - 47100 – FORLI'

Al Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei P.A.L.
Via Merulana, 38 - 00185 - ROMA

E, p.c.

Alla Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali - SEDE

Alla Direzione Centrale la Formazione - SEDE

Alla Direzione Centrale Emergenza e il Soccorso Tecnico - SEDE

Alla Direzione Centrale Risorse Umane - SEDE

OGGETTO: Corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione dell' articolo 7 del D.M. 5 agosto 2011. Metodologie di "*Formazione a Distanza*".

Con precedenti disposizioni questa Amministrazione ha definito le modalità di erogazione degli eventi formativi previsti dal decreto 5 agosto 2011, condivise con i Consigli Nazionali delle professioni elencate nell'art. 3 dello stesso decreto.

L'ipotesi di una formazione erogata secondo sistemi "alternativi" rispetto alla tradizionale presenza in aula dei discenti, rappresenta un tema di particolare rilevanza e delicatezza, attesa la complessità

COPIA DI LAVORO

interdisciplinare della prevenzione incendi e la necessità di raggiungere un concreto e verificabile apprendimento.

Tali nuove modalità di erogazione della formazione, generalmente definite come "formazione a distanza (F.A.D.)", sono oggetto di un attento approfondimento da parte di questa Amministrazione, allo scopo di garantire elevati standard qualitativi, in linea con le primarie esigenze di tutela della sicurezza pubblica.

Nelle more dell'acquisizione degli esiti degli approfondimenti sopra evidenziati, si ritiene comunque utile avviare una fase sperimentale relativa all'erogazione di corsi/seminari di aggiornamento (art. 7 del decreto 5 agosto 2011) con modalità *"streaming"*, secondo le indicazioni riportate in Allegato I.

Sono fatte salve, comunque, le indicazioni relative ai contenuti dei corsi/seminari di aggiornamento previsti dalle precedenti disposizioni emanate in materia e le indicazioni già fornite con nota prot. D.C. PREV. 11956 del 09/10/2014 nei casi in cui gli eventi formativi siano organizzati congiuntamente tra diversi soggetti organizzatori.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)

LDA/CP

COPIA DI LAVORO

Allegato 1

Modalità di erogazione in streaming per corsi e seminari di aggiornamento, art 7 D.M. 5 agosto 2011

a) Definizioni

Streaming sincrono (Videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.

Soggetto organizzatore: Soggetto a cui è affidato la direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e seminari di aggiornamento, individuati all'art. 7, comma 4. del D.M. 5/8/2011 *("Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie",* e strutture centrali e periferiche del Dipartimento VV.F.).

b) Corsi di aggiornamento in streaming sincrono

È consentita l'effettuazione di corsi di aggiornamento in modalità streaming sincrona. I discenti frequentano il corso con presenza presso una o più sedi individuate dal Soggetto organizzatore. Un rappresentante dello stesso soggetto organizzatore provvederà presso ciascuna sede alla verifica dell'effettiva presenza dei partecipanti a tutta la durata dell'evento.

Al termine del corso, sarà somministrato a tutti i discenti, contemporaneamente, il test finale, in maniera analoga a quanto avviene nei corsi di aggiornamento di tipo frontale. Il test è raccolto dal rappresentante del soggetto organizzatore ed, inviato al docente/docenti preposti alla correzione e valutazione della prova. Tutti gli atti relativi all'evento formativo sono custodite dal soggetto organizzatore responsabile del progetto formativo.

c) Seminari di aggiornamento io streaming sincrono

È consentita l'effettuazione di seminari di aggiornamento in modalità streaming sincrono. I discenti assistono al seminario presso una o più sedi individuate dal Soggetto organizzatore. Un rappresentante dello stesso Soggetto organizzatore provvederà alla verifica della effettiva presenza dei partecipanti a tutta la durata dell'evento. Tutti gli atti relativi all'evento formativo sono custodite dal soggetto organizzatore responsabile del progetto formativo.

Al termine del seminario viene rilasciato l'attestato di frequenza.

d) Procedure per l'autorizzazione dei corsi o seminari di aggiornamento, in modalità streaming

Ad integrazione di quanto già previsto con nota prot. D.C. PREV. 7213 del 25/05/2012, il Soggetto organizzatore dovrà inviare alla Direzione Regionale VV.F. competente la richiesta di autorizzazione del corso o del seminario comprendente anche l'indicazione delle sedi presso cui i discenti parteciperanno all'evento formativo.

COPIA DI LAVORO

Nel caso di corsi organizzati congiuntamente da più soggetti organizzatori non tutti afferenti territorialmente ad un'unica Direzione regionale VVF, la richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata alla Direzione regionale VVF competente per territorio del soggetto organizzatore che si qualifica come "*operatore di riferimento*" ai sensi della nota prot. D.C.PREV. 11956 del 09/ottobre 2014 (circolare per corsi congiunti).

o----------o

COPIA DI LAVORO